

STATUTO

PROSERFIN AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L. " IN LIQUIDAZIONE "

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA BUTERA 166/168

Numero REA: CL - 113136

Codice fiscale: 01997650856

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

mano,

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale da "PROSERFIN SERVIZI FINANZIARI S.R.L.", in **"PROSERFIN AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L."**.

2) Passando poi al secondo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi per cui si rende necessario ed opportuno ridurre l'oggetto sociale, eliminando dall'art.3:

"b) attività di intermediazione in cambi, così come intesa all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994" e di conseguenza cambiare, a seguire, le lettere che indicano le varie **attività** sociali.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con il voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

2) di ridurre l'oggetto sociale, eliminando dall'art.3:

"b) attività di intermediazione in cambi, così come intesa all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994" e di conseguenza cambiare, a seguire, le lettere che indicano le varie **attività** sociali

Passando infine al terzo punto dell'Ordine del Giorno, **votando** per alzata di mano,

l'Assemblea all'unanimità delibera di

3) approvare il seguente nuovo statuto sociale (norme relative al suo funzionamento):

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"PROSERFIN AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L."**..

La **Societa'** non e' soggetta alla altrui **attivita'** di direzione e coordinamento. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della Società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato che la **Societa'** è **unipersonale**.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Gela.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere, in Italia e nel territorio della Unione Europea, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante al Registro delle Imprese il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica;

è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza od inesattezza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- l'esercizio di agenzia in attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, come disciplinata dal Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13 dicembre 2001 e dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la Società potrà essere stabilmente incaricata, su mandato diretto di un solo o più intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane SpA, a promuovere e/o concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività previste dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e precisamente:

- a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- b) attività di prestazione di servizi di pagamento;
- c) attività di assunzioni in partecipazioni.

La società potrà altresì svolgere, ai sensi dell'art.5 del D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, attività strumentali e connesse e attività compatibili con quelle di agenzia in attività finanziaria, quali ad esempio:

- a) studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria;
- b) sviluppo di sistemi e di processi di gestione delle aziende e delle imprese ed applicazione di metodologie organizzative, commerciali, amministrative, finanziarie ed informatiche;
- c) gestione di immobili ad uso funzionale;
- d) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- e) formazione ed addestramento del personale;
- f) svolgimento di ricerche di mercato, di settore, di prodotto, di processo produttivo o commerciale, di opportunità di sviluppo di affari.
- g) informazione commerciale;
- h) assunzione di incarichi nella gestione e monitoraggio nella riscossione dei

crediti;

i) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB, in conformità alle norme di settore applicabili;

j) distribuzione di carte di pagamento emesse e gestite dai soggetti a ciò autorizzati per legge.

k) attività di agenzia di assicurazione in conformità alle norme di settore applicabili.

La società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società (nei limiti di cui all'art. 2361 codice civile), contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione immobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta

(31.12.2050).

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero **zero**),
diviso in n. 1500 (millecinquecento) quote dell'ammontare unitario di Euro
100,00 (cento virgola **zerozero**) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento del Capitale Sociale

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di
qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la
prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le
modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento
deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di
prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il
versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la
società.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di
aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da
ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è
effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di
aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a
ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni,

salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

Articolo 7 - Diminuzione del Capitale Sociale

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 9 - Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto mortis causa

In caso di morte di uno dei soci, salvo che il trasferimento *mortis causa* abbia operato a favore di discendenti in linea retta o del coniuge o di ascendenti in linea retta, ai soci superstiti spetta, in proporzione del valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di acquistare dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi.

Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci superstiti entro il termine tassativo di centottanta (180) giorni dalla morte, in forma scritta e con invio di raccomandata A.R. agli aventi causa; la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio deceduto proporzionale al valore nominale della quota posseduta dall'esercente il diritto di acquisto e l'espressa accettazione della regola per cui, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte di uno o più degli altri soci superstiti che ne hanno diritto, spetta l'accrescimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto stesso; l'accrescimento avviene in proporzione al valore nominale della quota posseduta da ciascun socio superstite che abbia esercitato il diritto di acquisto.

Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci **esercitanti** il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio deceduto, è fissato in misura corrispondente al valore delle quote ai fini del recesso.

Il corrispettivo è versato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di raggiungimento dell'accordo sul prezzo, ovvero, in caso di disaccordo, nel termine previsto per l'esercizio del recesso.

Articolo 11 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto inter vivos

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per

atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione è escluso :

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;
- b) nei trasferimenti a società **controllanti** la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;
- c) nei trasferimenti a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro quindici giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 12 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano

intervvenuti all'Assemblea;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater codice civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, codice civile - sentito il parere dell' Organo di Controllo e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, **nonché** redigere apposita relazione che **espliciti** i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15)

giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 codice civile.

Art.12.1 Società unipersonale.

In caso di passaggio dalla Società unipersonale alla Società pluripersonale e succesivamente anche viceversa, i soci sono tenuti a rispettare gli obblighi pubblicitari di cui all'Art.2470 codice civile, indipendentemente da quanto a tal fine dovuto dall'Amministratore.

Art.12.2 Responsabilità dell'unico socio

Il socio unico diventa illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, sorte nel periodo in cui la partecipazione è appartenuta al socio unico, ove ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni: a) che la società sia insolvente, anche se in liquidazione o in assenza di declaratoria di fallimento; b) i conferimenti non siano stati eseguiti o, venuta meno per qualsiasi ragione la fideiussione prestata ai sensi dell'art.2464 C.C., il socio non abbia sopperito con il corrispettivo versamento in denaro; c) non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel registro delle imprese.

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 13

13.1 - Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del

capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

13.2 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ogni qualvolta si **adotti** il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, **apponendovi** la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente **fintantoché** la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta alla società sia pervenuta l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto **fintantoché** la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

13.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si **adotti** il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, **purché** nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato

con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

13.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, consegnata anche a mezzo telefax o posta elettronica, e può essere attribuita anche a non soci; la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

13.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

13.7 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea, tenuta in prima convocazione, risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Nel caso in cui l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione, la stessa risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.8 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

13.9 Quorum deliberativi

Sia quando si **adotti** il metodo assembleare sia quando si **adotti** il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del Capitale Sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in

ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

Le decisioni dei soci, nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 13.1 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico, oppure da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due (2) ad un massimo di cinque (5) membri, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo terminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di

risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Qualora per, dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente **convocarsi** la Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese

sopportate per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (**costituibile** anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

14.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, **purché** nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto

almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se il Consiglio di Amministrazione è composto di soli due membri. In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

14.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica

a tutti gli altri, nonché ai componenti il collegio sindacale, ove esistente, il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a tre giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto

favorevole accoglimento.

Ove si **adotti** il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

14.4 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, **nonché** di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, **nonché** in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

14.5 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare, altresì, i singoli consiglieri, per determinati atti.

Art.14.6) PLURALITA' DI AMMINISTRATORI

L'assemblea può, in aggiunta alle forme amministrative di cui precedenti artt.14.1 e 14.2, decidere di nominare un organo amministrativo pluripersonale, prefissandone prima della nomina il numero dei componenti, a cui attribuire, in sede di nomina poteri di amministrazione congiunti o disgiunti, ovvero poteri congiunti per la straordinaria amministrazione, definendo nel medesima sede i poteri di straordinaria amministrazione demandati agli amministratori, e poteri disgiunti per la ordinaria amministrazione o per singole circostanziate funzioni aziendali.

Articolo 15 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.15.1) Composizione e durata

Qualora per disposto di legge o per decisione dei soci venisse nominato l'Organo di controllo legale dei conti, costituito dal Collegio sindacale o da un revisore contabile iscritto all'Albo dei Revisori, esso sarà costituito in

osservanza dell'art.2477 C.C., con le funzioni, oltre che al controllo sulla contabilità e sulla vigilanza dello statuto e della legge, di controllo del rispetto dei principi di corretta amministrazione, da esercitarsi anche individualmente, ove sia stato nominato il collegio sindacale.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non oltre tre mandati.

All'atto della nomina i soci determinano il compenso spettante all'Organo di controllo.

Art.15.2) Controllo dei soci.

Anche in presenza dell'Organo di controllo ciascun socio, che non partecipi alla amministrazione, ha il diritto di informativa, come previsto dall' art.2476 - 3°comma C.C..

BILANCIO E UTILI

Articolo 16 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 17 - Ripartizione degli utili

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte

degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 18bis Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico

nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, **pronunciandosi** anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 19 - Rinvio

Per quanto non é espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile in materia di società a responsabilità limitata".

Non essendovi altro a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti dieci (ore **12.10**).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della **societa'** ed ammontano approssimativamente ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero **zero**).

Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto scritto con macchine da persona di mia fiducia e da me completato a penna su nove fogli di carta dei quali occupa trentaquattro pagine intere e quanto di questa e da me letto al comparente che da me interpellato dichiara di approvarlo.

Si sottoscrive alle ore dodici e minuti quindici.

Firmato: